

(n. 23)

DISEGNO DI LEGGE (n. 23)

presentato dai deputati: Dipasquale, Arancio,  
Barbagallo, Cafeo, Catanzaro,  
Cracolici, De Domenico, Gucciardi, Lantieri, Lupo,  
Sammartino

il 27 dicembre 2017

Norme per la tutela e valorizzazione dei beni e dei  
siti inseriti nelle liste  
Unesco.

(OMISSIS)

----O----

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA  
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO: pubblica istruzione, beni  
ed attività culturali, teatro, musica, cinema,  
spettacolo, turismo, lavoro, formazione professionale,  
emigrazione e sport

Composta dai deputati:

Sammartino Luca, presidente e relatore, Galluzzo  
Giuseppe, vicepresidente; Di Caro Giovanni,  
vicepresidente; Catalfamo Antonio, segretario; Bulla  
Giovanni, Caronia Maria Anna, Di Paola Nunzio,  
Dipasquale Emanuele, Fava Claudio, Mancuso Michele,  
Pullara Carmelo, Schillaci Roberta, Trizzino Giampiero

(OMISSIS)

---O---

DISEGNO DI LEGGE DELLA V COMMISSIONE

---O---

Art. 1.

Misure per la tutela e la valorizzazione dei centri  
urbani all'interno dei quali insistono i beni  
riconosciuti come patrimonio dell'umanità da parte  
dell'UNESCO.

1. Al fine di promuovere il recupero, la fruizione e  
la tutela del patrimonio storico, architettonico,  
paesaggistico e monumentale dei centri urbani  
all'interno dei quali insistono i beni materiali e  
immateriali riconosciuti come patrimonio dell'umanità da  
parte dell'UNESCO viene istituito, presso l'assessorato

regionale dei beni materiali e immateriali culturali e dell'identità siciliana, un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al fine della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo.

2. I comuni, nel cui territorio ricadono i beni materiali e immateriali di cui al comma 1, adottano con apposita delibera del consiglio comunale, il piano strategico per l'individuazione degli interventi di recupero, di tutela e valorizzazione di aree, di beni monumentali e architettonici, anche con il concorso dei privati.

3. Gli interventi di cui al comma 2 prevedono:

a) la manutenzione, il risanamento, la conservazione, la fruizione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati;

b) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico finalizzate al miglioramento del decoro, dei servizi e della qualità dell'arredo urbano;

c) la manutenzione straordinaria dei beni e dei servizi pubblici già esistenti da parte dell'ente locale;

d) il consolidamento statico degli edifici storici di proprietà dei privati;

e) la realizzazione di infrastrutture e di servizi per la promozione turistica e culturale dei centri storici e dei siti specifici;

f) la rimozione delle barriere architettoniche per favorire una piena e completa fruizione del patrimonio.

4. Possono beneficiare degli interventi i soggetti gestori dei beni e i siti UNESCO che sono provvisti di un Piano di gestione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 per la valorizzazione del bene e dell'area vasta di riferimento territoriale.

5. Il piano di gestione e il piano strategico sono aggiornati annualmente.

6. La Regione può prevedere forme di indirizzo e di coordinamento, finalizzate al recupero e alla rivitalizzazione dei centri urbani anche in relazione agli interventi approvati dai comuni.

7. La Regione favorisce le candidature di nuovi siti sul proprio territorio, svolgendo una funzione di consulenza e di accompagnamento verso le istituzioni nazionali e internazionali preposte.

## Art. 2.

Regolamentazione urbanistica e modalità di attuazione

1. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, con proprio decreto, emana ogni

anno un avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, destinato ai comuni che promuovono gli interventi di cui al comma 2, ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Nella ripartizione delle risorse è attribuita priorità agli interventi per i quali gli Enti locali hanno messo a disposizione una percentuale di risorse quale cofinanziamento agli interventi programmati, sia predisponendo appositi stanziamenti di 4 bilancio, sia utilizzando allo scopo finanziamenti statali o europei da destinare ad opere o servizi in linea con le finalità della presente legge.

### Art. 3.

#### Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con risorse proprie della Regione, anche attraverso la riduzione delle disponibilità inserite nel capitolo 342525 per la misura del 25% e con le risorse individuate nel maggiore introito delle accise derivanti dall'estrazione di gas ed idrocarburi.

2. E' cura dell'Assessorato regionale dell'economia, di concerto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, varare in tempo utile apposito provvedimento finalizzato alla rideterminazione delle tariffe ed al recupero delle risorse necessarie

alla copertura finanziaria della presente legge.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.